



COMUNE DI CARMIGNANO

(Prov. di Prato)

REGOLAMENTO CONTRATTI

Con Modifiche

Delibera c.c. n. 26 del 26.05.2008

In attesa dell'approvazione del regolamento di attuazione
del D. Lgs. n.163/2006

REGOLAMENTO PER I CONTRATTI

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - Ambito oggettivo

1. Il presente Regolamento disciplina la formazione dei contratti per l'acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima, al netto di imposte, sia inferiore a quello previsto per l'applicazione della normativa europea, e nei limiti stabiliti dal 4° comma, per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui alla L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle procedure contrattuali per forniture e servizi di importo pari o superiore a quello previsto al 1° comma, qualora disciplinino fattispecie non regolate da normative europee.
3. Il presente Regolamento si applica in caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori; si applicano le norme della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.
4. Gli articoli 7, 12 e 18, per quanto non espressamente previsto dalla legge 109 e relativo Regolamento 554, 23 e 30 del presente Regolamento e comunque per quanto non espressamente già stabilito dalla normativa di riferimento, le presenti norme si applicano anche all'attività contrattuale relativa all'aggiudicazione di lavori pubblici di cui alla L.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. ~~Dalla disciplina del presente Regolamento sono escluse le forniture, servizi ed i lavori da eseguirsi in economia, per le quali si rinvia ai relativi Regolamenti fatto salvo quanto stabilito all'art. 4 comma 1 punto b, che si applica anche in tali casi.~~
6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge e dagli atti di programmazione dell'Ente, con criteri di economicità, efficacia, trasparenza, legalità e pubblicità.

ART.2 – Responsabile del contratto e responsabile del procedimento

1. Il Responsabile preposto alla struttura organizzativa nelle cui attribuzioni ricade, per materia, l'oggetto del contratto è competente all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale. In proseguo verrà definito il "Responsabile del contratto". A tal fine, previa determinazione a contrattare ex art. 192 Dlgs. 267/00 provvede a:
 - A- Individuare la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all'oggetto, alla natura e al valore del contratto da stipulare;
 - B- Definire il fine cui si intende pervenire con il contratto;
 - C- Stabilire l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto ovvero approvare – laddove l'importanza, la complessità e/o il valore della prestazione lo giustificano - il capitolato speciale d'appalto – contenente gli elementi di cui al successivo art. 3 – qualora già non approvato da atti degli organi di Governo;
- 2- Provvede poi, in relazione alla procedura individuata:
 - A- Ad approvare e sottoscrivere gli atti del procedimento di gara (Bando, Avviso di gara, lettera d'invito), ad attuare la pubblicità necessaria;
 - B- All'ammissione – nel caso di licitazione o trattativa privata plurima o preceduta da bando – delle imprese a partecipare alla gara;
 - C- Alla aggiudicazione definitiva nel caso di gara ad evidenza pubblica, all'affidamento della prestazione, alla stipula del contratto;

- 3- Il suddetto responsabile, nel limite dell'impegno assunto costituente il valore economico del contratto, liquida la spesa – ex art. 27 del Reg.to di Contabilità Comunale, complessivamente o per stati di avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali;
- 4- Il Responsabile del contratto, qualora non ritenga di riservare a se stesso la funzione di responsabile del procedimento, provvede a nominare, nell'ambito della struttura diretta, il responsabile del procedimento contrattuale;
- 5- Il responsabile del procedimento contrattuale esercita le funzioni previste dalla L. 7/8/90 n. 241 e dal Regolamento dei procedimenti amministrativi comunali.

ART. 3 – Capitolato d'oneri

Il responsabile del contratto approva il capitolato speciale d'appalto, per singola prestazione ovvero per tipologia di forniture e servizi contenente i seguenti elementi variabili in relazione alle singole fattispecie:

- oggetto della fornitura o del servizio ;
- caratteristiche tecnico – merceologiche della prestazione;
- importo stimato della spesa sulla base delle perizie tecniche aggiornate;
- ammontare della cauzione provvisoria e definitiva;
- criterio di aggiudicazione;
- decorrenza e durata del contratto;
- modalità di esecuzione, termini e luogo di consegna;
- modalità di contratto, verifica e collaudo;
- penalità applicabili in caso di inadempienze;
- termini e modalità di pagamento ;
- ogni altro obbligo posto a carico del contraenti.

~~ART. 4 – Funzioni del Segretario Comunale~~

1- Al Segretario Comunale dell'Ente sono affidati:

- A- Il Servizio Presidenza Gare nell'ambito delle procedure d'affidamento aperte e ristrette di cui all'art.6 del presente Regolamento;
- B- La funzione di esprimere parere – obbligatorio ma non vincolante – sulle determinazioni a contrattare comportanti una spesa presunta non inferiore ad Euro 10.000 (£), adottate dai responsabili di settore ex art. 192 Dlgs. 267/00.

Tale parere ha per oggetto la conformità del provvedimento al vigente Ordinamento, sotto l'aspetto della legalità , trasparenza , pubblicità.

- C- La vigilanza in genere sull'attività contrattuale dei responsabili delle strutture organizzative.

2- Le funzioni di ufficiale Rogante sono espletate, ex art.97 comma 4/c Dlgs. 267/00, dal predetto Segretario del Comune. In tale veste, il Segretario riceve gli atti con le modalità di legge, in quanto applicabili, autentica le firme nelle scritture private, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio, con i connessi adempimenti di legge, sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell'esercizio di tali funzioni.

ART. 5 – Acquisti Centralizzati

Per gli acquisti centralizzati, per il tramite delle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, si rinvia alla normativa di settore.

TITOLO II SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I – NORME COMUNI

ART.6 – Procedure per la scelta del contraente

1- I contratti di appalto di forniture e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:

- a) procedure aperte (Asta pubblica)
- b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso)
- e) ~~procedure negoziate (trattativa privata) nei casi espressamente consentiti dal presente regolamento.~~

Le procedure sub a – e - b rappresentano la regola.

2- Gli elementi essenziali delle predette procedure sono le seguenti:

A) Asta pubblica – E' la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare offerta. Rappresenta il sistema principale ed è disciplinato dagli artt. da 63 a 83 del Regolamento di contabilità dello Stato di cui al R. d. 23/5/24 n. 827 e successive modificazioni ai quali si rinvia.

Le fasi sono le seguenti:

- BANDO
- AMMISSIONE CONCORRENTI
- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

B)Licitazione privata – E' la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti richiedenti invitati dall'amministrazione, in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di gara. Le fasi essenziali sono le seguenti:

- AVVISO DI GARA
- AMMISSIONE CONCORRENTI
- INVITO DI CONCORRENTI AMMESSI
- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

C)Appalto concorso – E' la procedura per l'aggiudicazione di forniture e servizi di particolare complessità tecnica , scientifica o di particolare pregio artistico , alla quale partecipano soltanto i soggetti richiedenti invitati dall'Amministrazione, in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di gara, che sono chiamati a redigere il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità ed i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo .

Le fasi essenziali sono le medesime della licitazione privata.

D)Trattativa privata – E' la procedura nella quale l'Amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.

3- La procedura di scelta del Contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza , efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara.

4- Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente Regolamento.

5- Tutti i valori in sede di gara si intendono al netto d'imposte.

6- Tutte le aggiudicazioni provvisorie effettuate dalle Commissioni tecniche di cui agli artt. 18 e 22 diventano definitive con provvedimento del Responsabile del contratto con il quale:

- ~~a) si prende atto delle risultanze della aggiudicazione provvisoria , ove nulla venga eccetto;~~
~~b) si prende atto , previa verifica , anche a campione , sulla base del disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/00 delle dichiarazioni effettuate in sede di gara e del possesso dei requisiti da parte del soggetto aggiudicatario da esso dichiarati in tale sede;~~
~~c) si impegna formalmente la spesa necessaria , a norma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00.~~

ART. 7 –Rilevazione Capacità Giuridica,tecnico-organizzativa e
Economico - finanziaria

- 1- L' amministrazione aggiudicatrice acquisisce tutti i dati necessari per la partecipazione delle Ditte alle gare tramite apposite schede di rilevazione compilate a cura dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentante della medesima sotto forma di dichiarazione sostitutiva, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.
- 2- La scheda di rilevazione sostituisce la relativa documentazione ai fini della valutazione della domanda di partecipazione.
- 3- Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare alla gara, ove ritenuto necessario, in relazione alla specifica fattispecie, sulla base di criteri di valutazione predeterminati nel bando, riferiti a requisiti minimi, di norma consistenti in un punteggio attribuito a ciascuno degli elementi di capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria.
- 4- In tali casi, il responsabile del contratto approva, unitamente al bando di gara, la pertinente scheda di rilevazione.

ART. 8 – Condizioni di partecipazione

- 1- I consorzi, ove non eseguano direttamente la prestazione, sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione le imprese consorziate per le quali concorrono, di seguito denominate "preaffidatarie".
- 2- E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla stessa gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o come impresa preaffidataria di più consorzi, nonché di partecipare alla stessa gara in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o come preaffidataria di un consorzio.

ART. 9 – Criteri di aggiudicazione

- 1- Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:
- a) al prezzo più basso;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa , valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico e l'assistenza tecnica.
- 2- Il criterio di aggiudicazione è indicato nel bando di gara e, nel caso di procedure ristrette o negoziate, nella lettera d'invito.
- 3- In caso di gara indetta con il criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, lettera b) gli elementi da valutarsi ai fini dell'aggiudicazione sono menzionati in ordine decrescente di importanza unitamente ai rispettivi punteggi; all'elemento prezzo non può essere attribuito un valore inferiore al cinquanta per cento del punteggio globale, salvo che nella procedura di appalto concorso o in presenza di specifici motivi da indicare espressamente, con riferimento alla particolarità della fornitura o del servizio.

ART. 10 – Forme di pubblicità

1- Nel caso in cui si proceda ad asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso ~~e trattativa privata con pubblicazione di bando di gara e nell'attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 24 della legge 340/2000, al quale si rinvia una volta che sia entrata in vigore~~, il responsabile del contratto:

A) per importi a base di gara superiore a **Euro 50.000**, dispone la pubblicazione **per estratto** del bando o avviso sul BURT;

B) per importi inferiori dispone la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune e dei comuni limitrofi e di provincia.

Il responsabile può attuare ulteriori forme di pubblicità, ad esempio tramite quotidiani, su siti informatici pubblici e/o privati, tenendo conto della rilevanza della gara e della opportunità di una pubblicità più ampia e capillare.

2- Relativamente alle gare anzidette concernenti lavori pubblici si rinvia al Decreto Ministero dei LL.PP. in data 6/4/01 (G.U. n.100 del 2/5/01).

ART. 11 – Cause di esclusione dalle gare

1- Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente;

e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;

h) che si trovano in altra condizione prevista dalla legge statale come causa di esclusione.

2- Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

a) i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, accertata con provvedimento motivato dal responsabile del contratto al termine di un apposito procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente;

b) i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione aggiudicatrice che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione.

ART.12 – Cause di inammissibilità dell'offerta

1- Il bando di gara nelle procedure aperte e la lettera d'invito a gara nelle procedure ristrette contengono le seguenti prescrizioni e modalità relative al plico contenente l'offerta, che devono essere osservate a pena di inammissibilità:

- a) il plico deve pervenire al Comune entro il termine orario del giorno feriale fissato (non fa fede il timbro postale) ovvero essere consegnato a mano, entro il termine suddetto, in un luogo precisato dall'Amministrazione;
- b) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno l'indicazione dell'oggetto di gara, il nome o la denominazione o la ragione sociale del soggetto concorrente.

2- Il plico deve contenere:

- a) l'offerta economica in un'apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
- b) i documenti a corredo dell'offerta;
- c) la documentazione tecnica se richiesta;
- d) campioni dei beni da fornire , se richiesti.

E' comunque in facoltà dell'Amministrazione invitare le imprese concorrenti a produrre e/o completare documenti mancanti o incompleti e a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati, entro brevi termini perentori.

ART. 13 – Anomalia dell'offerta

Quando l'offerta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentano un carattere anomalo o gravi squilibri fra i prezzi unitari , anche su segnalazione del responsabile del contratto , il presidente di gara o la commissione chiede per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue . Non possono essere prese in considerazione le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali.

CAPO II - PROCEDURE APERTE E RISTRETTE

ART. 14 – Disposizioni generali

- 1- L'individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata tenendo conto della loro capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria, in relazione alle caratteristiche, natura e valore della prestazione, in conformità con quanto stabilito nel bando o avviso di gara. Si rinvia, al riguardo, per quanto compatibili ed in quanto espressamente rilevati nel citato bando o avviso o lettera d'invito, alle norme di cui agli art. 13 e ss. del Dlgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 13 e ss. Dlgs. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2- I soggetti concorrenti possono essere invitati a completare , integrare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni o dei documenti presentati , relativamente ai requisiti di idoneità giuridica e di capacità tecnico – organizzativa ed economico – finanziaria. Tale facoltà per l'Amministrazione deve essere espressamente prevista nel bando, o avviso pubblico o lettera d'invito.
- 3- Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. I concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta sino alle ore 12.00 del giorno precedente quello fissato per la gara.
- 4- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

- 5- Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre , è valida l'indicazione in lettera . In caso d'offerte uguali si procederà a sorteggio.
- 6- Ove, per le aste pubbliche , non siano state presentate almeno due offerte, la gara dichiarata deserta, salvo che nel bando di gara sia prevista l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida da motivarsi in relazione alla particolarità della fornitura o servizio. Le gare relative a licitazioni private sono aggiudicate anche in presenza di una sola offerta valida.
- 7- Non sono ammesse nel primo esperimento offerte in aumento.
- 8- La procedura di gara può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, per esigenze sopravvenute, sulla base di provvedimento motivato del responsabile del contratto.
- 9- Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate previa verbalizzazione della seduta e chiusura della documentazione in apposito plico sigillato dai componenti della Commissione di gara.

ART. 15 – Asta pubblica

- 1- Il bando di gara deve contenere tutti gli elementi necessari per la partecipazione alla gara e la formulazione dell'offerta:
 - le modalità di gara e i criteri di scelta dell'aggiudicatario;
 - i requisiti giuridici e tecnico- organizzativi ed economico – finanziari che le proposte debbono possedere;
 - l'indicazione dell'importo a base d'asta;
 - l'oggetto, le condizioni, le clausole, modalità della prestazione, ovvero il rinvio al capitolato speciale d'appalto, qualora siano ivi indicate.I bandi sono adottati in conformità all'allegato 1.
- 2- In particolare, nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, il bando indica uno dei seguenti modi di presentazione dell'offerta:
 - a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base d'appalto;
 - b) indicazione dell'importo complessivo;
 - c) offerta a prezzi unitari.
- 3- Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), il presidente di gara in seduta pubblica aggiudica all'offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo.
- 4- Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 2, lettera c), è predisposto ad uso dei concorrenti un modulo contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto; il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo totale offerto da ciascun concorrente , formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma. In questo caso vale come offerta il prezzo complessivo totale correttamente calcolato.
- 5- Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa la commissione tecnica provvede all'individuazione della migliore offerta sulla base degli elementi e dei sub-elementi indicati con il relativo punteggio, nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.
- 6- La commissione tecnica anzidetta, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese , effettua in una o più sedute riservate la valutazione tecnica.
- 7- Al termine della valutazione tecnica la commissione , in seduta pubblica , procede:
 - a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;
 - b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;
 - c) alla valutazione dell'offerta economica con le modalità stabilite nel capitolato speciale;
 - d) all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'aggiudicazione provvisoria della gara.

8- Nelle procedure di cui al comma 5, in presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

9- Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. o sull'Albo Pretorio.

ART. 16 – Licitazione privata

1- L'avviso di gara , deve contenere gli elementi essenziali per la partecipazione alla gara e formulazione dell'offerta , integrati poi , nei dettagli dalla lettera d'invito.

L'avviso è adottato in conformità all'allegato 2.

2- Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T. o sull'Albo Pretorio; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

3- Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d'invito ; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

4- Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 2 – 3 – 4.

5- Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 5 – 6 – 7 e 8.

ART. 17 – Appalto concorso

1- Per l'avviso di gara , si richiama il comma 1 dell'art.16.

2- Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

3- Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d'invito; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

4- Alla valutazione dei progetti e delle relative offerte economiche provvede apposita commissione interdisciplinare, prevista all'art.18, sulla base degli elementi di valutazione indicati con il relativo punteggio nell'avviso pubblico o nel capitolato speciale d'appalto.

5- Prima della seduta pubblica di gara la commissione interdisciplinare, in seduta riservata, procede a determinare, ove necessario, i sub-elementi e i sub-punteggi nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

6- La commissione di gara in seduta pubblica, previa lettura del verbale della seduta della commissione interdisciplinare di cui al comma 5, procede all'ammissione delle imprese.

7- La commissione interdisciplinare, in una o più sedute riservate, procede all'esame del progetto ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

8- Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico delle offerte , procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale.

9- La commissione interdisciplinare, in seduta riservata , esamina le offerte economiche assegna il relativo punteggio e aggiudica provvisoriamente la gara.

10- La commissione può, se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti ed integrazioni.

11- In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

ART. 18 – Individuazione migliore offerta – Commissione tecnica di Gara

1- Per l'individuazione delle migliori offerte, in sede di procedure aperte o ristrette, provvede apposita Commissione tecnica, la quale:

A) per le aste pubbliche e licitazioni private, la cui aggiudicazione avviene al prezzo più basso è così composta:

- Segretario dell'Ente - con funzioni di Presidente
- Responsabile del contratto - quale componente o suo delegato
- Dipendente della Segreteria Comunale - quale componente, con funzioni anche di o di altra struttura scelta dal Presidente Segretario verbalizzante

B) per le aste pubbliche e licitazioni private la cui aggiudicazione avviene a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per gli appalti concorso è così composta:

- Segretario dell'Ente - con funzioni di Presidente
- Responsabile del contratto - quale componente o suo delegato
- Uno o tre esperti - quali componenti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in relazione all'oggetto del contratto, scelti tra i dipendenti o professionisti ed esperti esterni con determina dal responsabile del contratto in numero tale che la commissione sia composta da un numero dispari di componenti.
- Dipendente della Segreteria comunale - Segretario verbalizzante o di altra struttura scelto dal presidente

3- Quando tra i dipendenti non vi siano professionalità adeguate per la natura della prestazione, il responsabile del contratto relativamente alle commissioni sub- B nomina esperti esterni all'amministrazione aggiudicatrice; ove lo ritenga opportuno in relazione alla natura e rilevanza del contratto e comunque sempre per gli appalti concorso, richiede – nell'ipotesi di assenza di professionalità idonee interne – la designazione di una rosa di nominativi agli ordini e collegi professionali competenti per materia, ove esistenti, e procede al sorteggio. In assenza di designazione procede direttamente.

ART. 18 Modificato come segue con Delibera di Consiglio Comunale n. 26/2008 Commissione tecnica di gara

1- Per l'individuazione delle migliori offerte, in sede di procedure aperte o ristrette, provvede apposita Commissione tecnica, la quale:

A) per le gare di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso è composta dal Presidente - Responsabile del settore - che ha bandito la gara e due componenti, scelti dallo stesso Responsabile, tra i dipendenti dell'Ente in possesso di adeguata professionalità.

B) per le gare di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è composta dal Presidente –Responsabile del Settore- che ha bandito la gara e, di norma, da due componenti, scelti dallo stesso responsabile, tra i dipendenti dell'Ente in possesso di adeguata professionalità.

Uno dei componenti può essere, in alternativa, il segretario dell'ente.

Per i casi in cui ricorrono esigenze oggettive e motivate la Commissione può essere integrata da ulteriori due esperti scelti tra i professionisti esterni.

CAPO III - PROCEDURE NEGOZiate

ART.19 – Disposizioni generali

Si richiamano, per quanto applicabili, le norme contenute nell'art. 14 del presente Regolamento.

~~ART.20 Trattativa privata~~

1- Si procede a trattativa privata plurima nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di spesa il cui importo presunto non superi Euro 20.000;
- b) quando l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso siano stati esperiti infruttuosamente o siano andati deserti, purché le condizioni dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- c) quando per l'urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, espressamente riconosciuti e motivati, non possono essere osservati i termini per l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso.

2- Alla trattativa di cui al comma 1 sono invitati un congruo numero di soggetti, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque in numero non inferiore a tre.

3- L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può essere disposto solo dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare la propria offerta sull'oggetto come ridefinito.

4- **E' consentita la trattativa privata diretta nei seguenti casi:**

- a) quando si tratta di spesa il cui importo presunto non superi Euro 5.000;
- b) quando si tratta di acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero di macchine, strumenti e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici o **artistici** ed il grado di perfezione richiesti;
- c) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze imprevedute, sono diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento, ed il loro valore complessivo non superi il cinquanta per cento dell'appalto iniziale;
- d) quando si tratta di forniture complementari non comprese nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze imprevedute, sono diventate necessarie per la fornitura oggetto del contratto, a condizione che non possano venire separate sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale e quando il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, ed il loro valore complessivo non superi il cinquanta per cento dell'appalto iniziale;
- e) **quando si tratta di appalti di servizi di cui all'allegato 2 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni;**
- f) **quando per l'assoluta urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili, non possono essere osservate neanche le modalità di cui al comma 1 punto C del presente articolo;**
- g) quando si tratta di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi comunali allorché le caratteristiche funzionali del bene da locare rendono ingiustificate forme preliminari di pubblicità.

5- Si procede a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara:

- a) in casi eccezionali, quando la natura della fornitura o del servizio non consente la fissazione preliminare e globale di un prezzo o la determinazione delle specifiche tecniche della prestazione;
- b) in caso di concorso di progettazione, inteso a fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, con o senza assegnazione di premi. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte **non può essere inferiore a 15 giorni** dalla data di pubblicazione, ovvero a trenta giorni qualora sia prevista direttamente l'acquisizione dell'offerta.

6- I progetti, presentati in modo anonimo, sono valutati da una commissione giudicatrice stabilita dal responsabile del contratto. Qualora ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare al vincitore, se in possesso dei requisiti richiesti, il servizio cui il progetto si riferisce; tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando di gara.

I bandi per le trattative private con pubblicazione di bando di gara sono adottati in conformità allegato 3.

ART. 21 – Incarichi professionali e di consulenza

- 1- Gli incarichi professionali sono prestazioni di opere intellettuali , conferiti a persone fisiche che esercitano l'attività professionale individualmente o in forma associata, secondo la normativa vigente , per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge.
- 2- Gli incarichi di consulenza e ricerca sono le prestazioni finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica, ad attività formativa specializzata nonché all'acquisizione di pareri , di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controlli ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune.
- 3- Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza e ricerca è consentito, quando siano comprovate e motivate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) prestazione di elevata professionalità;
 - b) assenza o indisponibilità di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari.
- 4- Gli incarichi professionali il cui valore stimato sia inferiore a 30 mila euro, sono conferiti con determina del responsabile del contratto, previa valutazione del curriculum del professionista e della congruità degli elementi economici, anche in riferimento alle tariffe professionali. Di tale valutazione deve essere data espressa menzione nella determina di conferimento.
- 5- Gli incarichi di consulenza e ricerca il cui valore stimato sia inferiore a 15 mila euro, sono conferiti con determina del responsabile del contratto a soggetti pubblici, o a soggetti privati, previa valutazione dei requisiti tecnico organizzativi eventualmente richiesti, del curriculum del professionista che svolgerà l'incarico e della congruità degli elementi economici. Di tale valutazione deve essere espressa menzione nella determina di conferimento.
- 6- Gli incarichi professionali, di consulenza e di ricerca il cui valore stimato sia superiore ai limiti indicati, rispettivamente, ai commi 4 e 5 , sono conferiti mediante trattativa privata preceduta da bando di gara con le modalità di cui all'articolo 20 comma 5. L'offerta migliore è individuata tramite la valutazione comparativa, dettagliatamente illustrata in apposito verbale, degli elementi tecnico organizzativi, degli elementi economici e dei curricula dei professionisti che svolgeranno l'incarico, sulla base dei criteri preventivamente fissati nel bando succitato.
I relativi bandi di gara sono adattati in conformità all'allegato 3.
- 7- I curricula devono evidenziare le esperienze più significative, in un massimo di cinque, attinenti all'incarico da conferire.
- 8- In deroga a quanto disposto al comma 6 si procede ad affidamento diretto:
 - a) nei confronti di enti, aziende, agenzie ed istituti regionali , quando lo svolgimento dell'incarico rientra nelle competenze e finalità previste dalle rispettive leggi istitutive;
 - b) quando è motivato che un unico soggetto ha il grado di specializzazione richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
 - c) per gli incarichi legali.

ART. 22 – Individuazione migliore offerta – Commissione di gara

1- Per le procedure negoziali consistenti in trattative private plurime o precedute da bando di gara, all'individuazione della migliore offerta provvede direttamente il Responsabile del contratto coadiuvato da un collaboratore del proprio Settore ovvero, in relazione alla natura e/o al valore della prestazione, apposita Commissione tecnica nominata dallo stesso responsabile del contratto, uniformandosi ai criteri dell'art.18 del presente Regolamento.

~~2- Alla individuazione dell'impresa cui conferire l'appalto nel caso di trattative private dirette, provvede direttamente il responsabile del contratto.~~

TITOLO III - IL CONTRATTO

ART . 23 – Forma dei contratti

1- I contratti conseguenti alle procedure di cui al Capo II – Procedure aperte e ristrette, - ~~e quelli conseguenti alle procedure di cui al Capo III – Procedure negoziate~~ **fatta eccezione per gli incarichi professionali e di consulenza** di importo superiore ad Euro **30.000**; sono stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, con l'intervento del Segretario Comunale quale ufficiale Rogante.

2- I contratti di cui al Capo III, ~~di importo inferiore ad Euro 30.000~~, sono stipulati, a scelta del responsabile del contratto mediante:

- a) Scritture private o Disciplinari (per gli incarichi professionali);
- b) Contratti per corrispondenza , ex art. 17 R.D. 18/11/23 n. 244 e art. 1326 C.C. (vedi schema allegati 4 e 5);
- c) Determine / Contratti;
- d) ~~Forma pubblica Amministrativa e scrittura privata autenticata.~~

3- E' consentito l'utilizzo della forma elettronica nei casi e con le forme previste dalla normativa in vigore.

ART . 24 – Cauzioni

1- Nelle procedure aperte e ristrette è obbligatoria la costituzione della cauzione provvisoria per tutti i concorrenti , nella misura – di norma – del 5% dell'importo stimato di spesa al netto delle imposte. Nelle procedure negoziate la costituzione della predetta cauzione è a discrezione del responsabile del contratto, tenendo conto del valore dello stesso.

2- La cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme:

- a) deposito presso il Tesoriere di numerario, vincolato per il ritiro al benessere dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) prestazione di specifica fideiussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzati, ivi comprese le compagnie di assicurazione regolarmente autorizzate.

3- La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario resta vincolata fino alla stipula del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento o revoca dell'aggiudicazione.

4- Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto, salvo che per cause a lui non imputabili, l'amministrazione, a titolo di penalità, incamera la cauzione.

5- La cauzione provvisoria è svincolata e restituita dal responsabile del contratto subito a tutti i concorrenti, tranne all'impresa, risultate aggiudicatarie e a quella che segue in graduatoria, alle quali è restituita subito dopo la stipula del contratto.

6- E' obbligatoria la costituzione di cauzione definitiva, di regola nella misura del 5% salvo diversa motivata determinazione del responsabile del contratto per tutti gli appalti seguenti a procedure aperte e ristrette. Per appalti seguenti a procedure negoziate la costituzione della predetta cauzione è a discrezione del responsabile del contratto, avute presenti natura e valore dello stesso.

- 7- La cauzione definitiva viene svincolata e restituita al contraente dal responsabile del servizio cui inserisce il contratto soltanto a conclusione di quest'ultimo, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
- 8- Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante; comunque nessun onere per interessi può far carico all'amministrazione.
- 9- E' ammesso in sostituzione della cauzione definitiva prestata nella forma di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione nella misura stabilita dal responsabile del contratto.
- 10- La cauzione definitiva deve decorrere dal giorno fissato per la stipula del contratto e deve essere valida sino all'esaurimento del rapporto contrattuale.

ART . 25 – Stipula del contratto

- 1- La stipula dei contratti avviene di norma entro dieci giorni dall'approvazione dei risultati della gara.
- 2- Qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la conclusione del contratto il responsabile, fino a quando il contratto medesimo non è stipulato, può emotivamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

ART . 26 – Durata dei contratti

- 1- I contratti devono avere termini e durata certi.
- 2- La durata dei contratti già stipulati non può essere variata in corso di esecuzione degli stessi, salvo che non si tratti di proroga.
- 3- Il ricorso alla proroga deve essere previsto nel contratto ed è attivabile nel rispetto dell'art.6 L.24/12/93 n. 537 come modificato dall'art. 44 della L. 23/12/94 n. 724.
- 4- Il rinnovo dei contratti è ammesso in conformità alla normativa statale vigente in materia; può essere attivato una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore alla durata del contratto originario.

ART . 27 – Anticipazione e revisione prezzi

- 1- I contratti possono prevedere pagamenti anticipati qualora lo consenta la normativa statale vigente nelle forme e nei modi da questa stabiliti.
- 2- I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili , salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo.
- 3- Per i contratti ad esecuzione periodica e continuata la revisione prezzi è ammessa in conformità alla normativa statale vigente in materia.

ART . 28 – Subappalto e cessione del contratto

- 1- Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa statale vigente in materia.
- 2- Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto le parti della prestazione che non subappaltabili ed il concorrente indica in sede di offerta le parti della prestazione che intende sub-appaltare.
- 3- E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

ART . 29 – Aumento o diminuzione della prestazione

1- Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente vi è tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

2- Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, il responsabile del contratto provvede, previo consenso del contraente, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario; in ogni caso non può essere superato il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario. Ai fini del rispetto di tale limite devono essere considerati anche gli importi delle eventuali variazioni di cui al comma 1.

ART. 30 – Spese contrattuali

1- Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2- Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.

ART . 31 – Verifiche e collaudi

1- Le forniture e i servizi oggetto del contratto sono sottoposte, prima della liquidazione della spesa, a verifica secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto

2- Qualora l'oggetto del contratto riguardi forniture e servizi che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede , prima della liquidazione della spesa , al collaudo da parte di una commissione nominata con determina del responsabile del contratto.

3- Qualora tra i dipendenti non ci siano professionalità adeguate, alla commissione di collaudo si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 comma 3.

4- Non possono essere membri della commissione di collaudo coloro che hanno avuto parte nel procedimento contrattuale o si trovano in conflitto di interessi.

5- Gli incaricati del collaudo rispondono solidalmente dei danni causati all'amministrazione aggiudicatrice dall'inosservanza delle norme e prescrizioni che regolano l'attività di collaudo.

ART. 32 – Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali necessari ai fini della presente legge è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 33 – LL.PP.

Per quanto concerne la disciplina dell'attività contrattuale inerente esecuzione di lavori pubblici, fermo restando quanto previsto all'art. 1 comma 4 , si rinvia alla legge 109 e successive modifiche, al Reg. to 554 e per quanto concerne i bandi ,alle ordinanze delle autorità di vigilanza e alle norme specifiche di Settore.

ART. 34 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena sia divenuta esecutiva a termini di legge la relativa delibera consiliare di approvazione.